

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Competenza territoriale del giudice del lavoro: inderogabile

La competenza per territorio del Giudice del Lavoro, nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, disciplinata dall'art. 444 c.p.c., è inderogabile ed il relativo difetto è rilevabile "ex officio".

Tribunale di Bari, sezione lavoro, 15.09.2016

...omissis...

rilevato in diritto che:

l'art. 696 bis c.p.c. è stato introdotto dall'art. 2 comma terzo lett. e-bis) n. 6 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni nella Legge 14 maggio 2005 n. 80. Ai sensi dell'art. 2 comma 3-quinquies del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, come da ultimo modificato dall'art. 1 comma primo del D.L. 30 dicembre 2005 n. 271, il nuovo disposto è entrato in vigore a decorrere dal 01 marzo 2006, divenendo applicabile ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. La nuova norma è stata inserita nel complesso di norme che disciplinano i procedimenti sommari di istruzione preventiva e, più precisamente, dopo l'art. 696 c.p.c., avente ad oggetto l'accertamento tecnico preventivo, che può essere chiesto da "Chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose",

accertamento che, a seguito della citata novella n. 80/2005, "può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause e ai danni relativi all'oggetto della verifica".

Ebbene, l'art. 696 bis "Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite" può essere invocato "anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito". In particolare, l'espletamento della consulenza preventiva ai fini della composizione della (futura) lite prescinde completamente dalla necessità di svolgere gli accertamenti tecnici ante causam, infatti, il "baricentro" della disposizione è spostato - come si evince dalla rubrica e dalla parte finale del comma 1° - sulla possibilità di evitare il giudizio mediante l'anticipazione di un incombenza istruttorio idoneo a fornire alle parti gli elementi per transigere la controversia senza rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per la sua soluzione.

Ciò posto, va rammentato che in dottrina ed in giurisprudenza si prospettano due contrapposti orientamenti interpretativi dell'art. 696 bis. Una prima impostazione ritiene che l'espletamento della consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi, a differenza dell'ambito applicativo dell'art. 696 c.p.c., debba in ogni caso ammettersi, a prescindere dal *fumus boni iuris*, dal *periculum in mora* e dall'effettiva volontà conciliativa di tutte le parti, essendo ogni questione relativa all'ammissibilità dell'istituto rimessa al giudice dell'eventuale e successivo giudizio di merito (si veda, *ex plurimis*, Trib. Reggio Emilia, Sez. Lav., Collegio del Reclamo, 19.1.2012). Altra impostazione opina nel senso che l'istituto non possa trovare applicazione qualora la parte resistente contesti l'*an debeat*, dovendosi evitare un'indagine peritale che, in mancanza di prova sull'*an*, non sarebbe mai stata ammessa nel giudizio di merito e che, pertanto, ante causam, comporterebbe solamente un inutile dispendio di costi (materiali e processuali) e di tempi, che contrastano con le finalità deflattive della norma; la ratio di quest'ultima sarebbe quella di evitare l'instaurazione e lo svolgimento di un processo di cognizione finalizzato unicamente all'esecuzione di una consulenza tecnica d'ufficio, con l'ulteriore corollario secondo cui l'istituto non sarebbe ammissibile in tutti i casi in cui la parte resistente (per sue insindacabili ragioni) non voglia conciliare la lite (si veda, *ex plurimis*, Trib. Macerata, Sez. Lav., 12.11.2015).

Orbene, qualsivoglia opzione ermeneutica si accolga, rimane fermo il fatto che in sede di prima udienza di comparizione dovranno essere risolte tutte le eventuali questioni di rito prospettate dalle parti.

E' proprio il caso che ricorre nella specie. Infatti, l'Inps, preliminarmente, ha eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adito, individuando come competente il Tribunale di Trani.

In proposito si osserva, come sopra accennato, che il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. si colloca nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva di cui agli artt. 692 e ss. c.p.c.; per quel che interessa in questa sede, l'art. 693 c.p.c. dispone che l'istanza si propone con ricorso al Giudice che sarebbe competente per il merito.

A tal fine va rammentato che l'art. 444, primo comma, c.p.c. dispone: Le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie indicate nell'articolo 442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l'attore .

Sul punto, vale osservare che la competenza territoriale ex art. 444 c.p.c. per le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 ha carattere di inderogabilità (cfr. Cass. nn. 2240/1984, 6003/1980). Infatti, per giurisprudenza costante, la competenza per territorio del Giudice del Lavoro, nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, disciplinata dall'art. 444 c.p.c., è inderogabile ed il relativo difetto è rilevabile "ex officio" (cfr. Cass. n. 2240/1984 e Cass. n. 3663/1994).

Orbene, in applicazione dei principi innanzi esposti, va detto che nella presente fattispecie è pacifico che il ricorrente risiede a Molfetta, sicchè il Giudice competente per il merito sarebbe il Tribunale di Trani, in funzione di Giudice del Lavoro. Ne consegue che il ricorso ex art. 696 bis è stato introdotto innanzi al Giudice incompetente per territorio.

E' solo il caso di aggiungere che nessun dubbio sussiste sulla possibilità di emettere pronunzie declinatorie della competenza nel presente giudizio, come anche affermato dalla Suprema Corte che, peraltro, con la sentenza n. 2317/2011 ha precisato che □il provvedimento col quale il giudice affermi o neghi la propria competenza per territorio a provvedere sull'istanza di accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi, proposta ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., non ha alcuna efficacia preclusiva o vincolante nel successivo giudizio di merito□.

ritenuto che:

alla luce del complesso delle risultanze di causa e sulla scorta di tutto quanto sin qui rassegnato, in accoglimento dell'eccezione sollevata in proposito dall'Inps resistente, non possa che pervenirsi ad una pronuncia declinatoria della competenza di questo Giudice.

Pertanto, va revocata la nomina del CTU di cui al proprio decreto del 25.7.2016 e va dichiarata l'incompetenza per territorio del Giudice del Lavoro di Bari, essendo competente il Tribunale di Trani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella cui circoscrizione il ricorrente risiede.

Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate in questa sede tra le parti.

Le spese della presente fase, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

pqm

- Dichiaro l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, in favore del Tribunale di Trani, in funzione di Giudice del Lavoro;

- Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Inps, delle spese della presente fase che liquida in complessivi euro 926,00, oltre accessori di legge e di tariffa.

Si comunichi.

Bari, 15.9.2016

Depositato in Cancelleria oggi 15.9.2016